



# COMUNE di CAVAGNOLO

Città Metropolitana di Torino

Via C. Colombo, 168 - CAP 10020 - CF 82500670011 - P.Iva 01864760010 - Fax 011/9151565  
Tel 011/9151157 - 011/9151565 - info@comune.cavagnolo.to.it - cavagnolo@cert.ruparpiemonte.it

Prot. n.

Cavagnolo, 06/07/2018

## AVVISO PUBBLICO

**COMUNICAZIONE da parte di SOGGETTI PRIVATI proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con PRESENZA DI AMIANTO di origine antropica, o di materiali contenenti amianto, AI SENSI DELL' ART. 9 della L.R. 30/2008**

L'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 "*Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto*" stabilisce che i soggetti pubblici e i privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto comunicano tale presenza all'ASL competente per territorio e precisa che la tipologia, il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione sono stabiliti nel Piano Regionale Amianto;

ai sensi del citato articolo, nonché in attuazione del Piano Regionale Amianto 2016-2020 (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124-7279), con D.G.R. n. 58-4532 del 29.12.2016 - pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 26 gennaio 2017 e nella sezione Ambiente del sito istituzionale di Regione Piemonte - sono state definite le modalità di comunicazione dei dati relativi alla presenza di amianto;

nell'allegato 1 della succitata D.G.R. n. 58-4532 del 29.12.2016, vengono illustrate le modalità di comunicazione della presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 9 della LR 30/2008;  
Tutto ciò premesso,

### SI INVITANO

I **soggetti privati** proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all'ASL competente per territorio e contestualmente agli Uffici Comunali, secondo la seguente procedura:

- 1) Compilazione del modulo denominato "Scheda per la comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008", scaricabile on-line all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/dwd/MODschedaAMIANTO.pdf> di cui si allega copia al presente avviso (allegato A);
- 2) Trasmissione della scheda all'ASL competente per territorio, secondo una delle due modalità sottoelencate:
  - mediante modalità informatica;
  - mediante posta ordinaria.così come meglio specificato nella D.G.R. n. 58-4532 del 29.12.2016, allegato 1, *Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008*, che si allega al presente avviso (Allegato B);
- 3) Contestuale trasmissione della scheda all'Ufficio Protocollo - Anagrafe del Comune di Cavagnolo,
  - In copia cartacea in orario di apertura al pubblico;
  - In copia informatica, all'indirizzo di posta certificata [cavagnolo@cert.ruparpiemonte.it](mailto:cavagnolo@cert.ruparpiemonte.it).



IL SINDACO

  
Andrea Gavazza

Piano Regionale Amianto 2016 - 2020

Scheda per la comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008

Il dichiarante attesta di essere a conoscenza degli obblighi e delle sanzioni stabilite dalla normativa vigente in materia di amianto, con particolare riferimento alla valutazione del rischio ed al programma di controllo e manutenzione di cui al Decreto del Ministero della Salute 6 settembre 1994.


**Parte 1 - Dati generali del sito**

<b>Data compilazione scheda</b>	<input type="text"/>		
<b>Indirizzo del sito nel quale sono ubicati i manufatti contenenti amianto (MCA)</b>	Provincia	<input type="text"/>	
	Comune	<input type="text"/>	Cap <input type="text"/>
	Frazione/Località	<input type="text"/>	
	Indirizzo	<input type="text"/>	N. Civico <input type="text"/>
<b>Coordinate WGS 84</b>	UTM 32 T X	<input type="text"/>	
	UTM 32 T Y	<input type="text"/>	
<b>Dati identificativi Catastali</b>	Cod. catastale	<input type="text"/>	
	Sezione	<input type="text"/>	
	Foglio	<input type="text"/>	
	Particella	<input type="text"/>	
	Subalterno	<input type="text"/>	
<b>Proprietario dell'immobile</b>	Cognome	<input type="text"/>	
	Nome	<input type="text"/>	
	Telefono fisso	<input type="text"/>	Telefono cellulare <input type="text"/>
	@mail	<input type="text"/>	
	PEC	<input type="text"/>	
	Tipo doc identità	<input type="text"/>	N. <input type="text"/>
<b>Persona da contattare diversa da proprietario?</b>	SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>		
<b>Scheda compilata da</b>	<input type="text"/>		
<b>Categoria</b>	<input type="text"/>		
<b>Area di estensione del sito [m<sup>2</sup>]</b>	<input type="text"/>	<i>(Il valore è da indicare intero senza il separatore delle migliaia e/o dei decimali.)</i>	
<b>Presenza di un programma di controllo e manutenzione ai sensi del D.M. 06/09/1994</b>	SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>		
<b>Distanza dal centro urbano [m]</b>	<input type="text"/>	<i>(Il valore è da indicare intero senza il separatore delle migliaia e/o dei decimali.)</i>	
<b>Densità di popolazione interessata</b>	<input type="text"/>		
<b>Stato effettivo dell'attività del sito</b>	<input type="text"/>		
<b>Accessibilità del sito</b>	SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>		
<b>Tipologia</b>	<input type="text"/>		
<b>Descrizione dei materiali</b>	<i>aggiungi materiale</i>		
	<input type="text"/>		
<b>Età media dei soggetti frequentatori</b>	<input type="radio"/> maggiore di 29 anni <input type="radio"/> minore di 29 anni		

<b>Frequenza di utilizzo</b>	<input type="text"/>
------------------------------	----------------------

**ALLEGA**

Si possono inserire al massimo, allegati della dimensione complessiva di 20 MB (a meno che l'account di posta elettronica che si userà per inviare la scheda non abbia vincoli dimensionali maggiormente restrittivi). Per aggiungere documenti attivare il tasto con il simbolo +.

 Tipo documento	Nome documento (Una volta scelto l'allegato con il pulsante raffigurante una clips, questo campo viene riempito automaticamente con il nome dell'allegato stesso.)	Totale MB allegati: _____
--	---	---------------------------

# Allegato B

REGIONE PIEMONTE BU4S1 26/01/2017

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 58-4532

**Definizione delle modalita' di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 - 7279.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

L'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 "*Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto*" stabilisce che i soggetti pubblici e i privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto comunicano tale presenza all'ASL competente per territorio e precisa che la tipologia, il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione sono stabiliti nel Piano regionale amianto.

Con deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124 - 7279 è stato approvato il nuovo "*Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020*".

Il Piano regionale amianto approvato dal Consiglio regionale contiene, nell'allegato 6, una specifica scheda per la comunicazione dei dati relativi alla presenza di amianto ai sensi del citato articolo 9 della legge regionale 30/2008 e lo stesso Piano individua, nell'ambito delle azioni relative alla mappatura della presenza di amianto di origine antropica, un obiettivo denominato "*Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9*".

In riferimento a tale specifico obiettivo il Piano regionale amianto stabilisce che entro 6 mesi dall'approvazione del medesimo siano definite, con provvedimento di Giunta regionale, le modalità per la compilazione *on-line* della scheda e precisa che con lo stesso provvedimento possano essere definite ulteriori specificazioni. Il Piano regionale stabilisce inoltre che con lo stesso provvedimento sia fissato un termine la compilazione della scheda da parte delle amministrazioni comunali; a tal riguardo si ritiene congruo il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il predetto obiettivo, oltre a rispondere all'esigenza di conoscere l'effettiva presenza di amianto di origine antropica sul territorio, lo stato di conservazione e di manutenzione del medesimo, permette al cittadino di compilare agevolmente la scheda di rilevamento tramite la messa a disposizione *on-line* della medesima e la comunicazione al competente ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale.

L'attività posta in capo alla Giunta regionale dal Piano Amianto dà altresì attuazione all'ambizioso obiettivo regionale che impegna le strutture a porre in essere gli opportuni interventi di semplificazione procedimentale e dematerializzazione nelle materie di propria competenza, con particolare riguardo alla riduzione degli adempimenti e degli oneri a carico di cittadini e imprese, mediante la standardizzazione della modulistica e la digitalizzazione dei procedimenti, in modo da rendere gli stessi accessibili *on-line*.

A tal fine si è proceduto ad individuare i contenuti della scheda per il rilevamento dell'amianto secondo le indicazioni fornite dal Piano regionale e le relative modalità di comunicazione in un documento illustrato e esaminato con i soggetti individuati come portatori di interesse per la materia.

Si ritiene pertanto di approvare, nell'allegato 1 alla presente deliberazione, le modalità di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 30/2008 da parte dei soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto.

Con successivi provvedimenti potranno essere definite ulteriori indicazioni a seguito del perfezionamento del servizio di compilazione *on-line* della scheda.

vista la legge 257/1992;

vista la legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30;

vista la D.C.R. n. 124 - 7279 del 1 marzo 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di definire, nell'allegato 1 al presente provvedimento, le modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 30/2008, in ottemperanza a quanto stabilito dal "*Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020*" approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124 - 7279;

- di invitare le amministrazioni comunali ad effettuare la comunicazione della presenza di amianto, per gli edifici di proprietà, entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di stabilire che con successivi provvedimenti e comunicazioni potranno essere definite ulteriori indicazioni a seguito del perfezionamento del servizio di compilazione *on-line* della scheda.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonchè ai sensi degli articoli 39 e 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

## Allegato 1

### Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008

La comunicazione dei dati relativi alla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 30/2008, da parte dei soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, ha luogo secondo i contenuti definiti dalla *Scheda per la comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008*, costituente l'allegato 6 al "*Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020*" approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124 - 7279.

La compilazione e la trasmissione della scheda hanno la finalità di ottemperare all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9 della l.r. 30/2008 ed i dati potranno essere valutati e considerati nell'ambito delle attività di mappatura regionale della presenza di amianto.

La scheda non è finalizzata alla segnalazione di esposti, la cui procedura è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 40-5094 del 18 dicembre 2012.

Compilazione della scheda: la scheda deve essere compilata dal proprietario del manufatto o, in alternativa, da un soggetto pubblico o privato individuato dal proprietario.

Trasmissione della scheda: la trasmissione della scheda è effettuata da parte del proprietario o del sostituto delegato dal proprietario. Non è accettata la trasmissione da parte di soggetti diversi da quelli sopra citati.

Nel caso di trasmissione della scheda in formato cartaceo dovrà essere allegata copia della carta d'identità del proprietario.

La trasmissione della scheda va fatta all'ASL competente per territorio secondo una delle due modalità:

- mediante modalità informatica;
- mediante posta ordinaria.

### **Trasmissione della scheda mediante modalità informatica**

In questo caso occorre:

1. accedere al sito web della Regione Piemonte alla sezione tematica "Ambiente" e scaricare il file "*Scheda art 9 LR 30\_2008.pdf*" in formato .pdf editabile;
2. compilare i campi del file "*Scheda art 9 LR 30\_2008.pdf*";
3. trasmettere il documento "*Scheda art 9 LR 30\_2008.pdf*" compilato e gli eventuali allegati secondo una delle seguenti modalità alternative ammesse dal Codice per l'amministrazione digitale (articolo 65 del dl.lgs. 82/2005) :
  - a) via Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della propria ASL competente per territorio. In tale caso non occorre apporre la firma al fondo della pagina 1 della scheda. Nel caso di invio via PEC, la scheda deve essere trasmessa per conoscenza anche ad Arpa Piemonte;
  - b) trasmissione in allegato da casella e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica [scheda-amianto@regione.piemonte.it](mailto:scheda-amianto@regione.piemonte.it), qualora la scheda risulti sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
  - c) trasmissione in allegato da casella e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica [scheda-amianto@regione.piemonte.it](mailto:scheda-amianto@regione.piemonte.it), a seguito di processo di scansione della scheda sottoscritta in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore (istanze e comunicazioni trasmesse ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000).

Per gli invii di cui alle lettere b) e c) la Regione provvederà all'inoltro della scheda all'ASL e ad Arpa Piemonte ed all'invio di una mail di conferma dell'avvenuta ricezione.

L'invio della comunicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni dovrà avere luogo in una delle modalità previste dall'articolo 47 del d.lgs. 82/2005, ovvero:

- 1) invio da casella e-mail non certificate purchè il corpo del messaggio o il documento allegato siano muniti di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- 2) invio da caselle e-mail non certificate purchè il corpo del messaggio o il documento allegato, siano provvisti di segnatura di protocollo, ai sensi dell'art.55 del DPR 445/2000, art.20 del D.P.C.M. 03/12/2013 – (Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi

*Allegato 1 - Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008*

degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005);

3) invio da PEC, il cui indirizzo sia stato pubblicato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

***Trasmissione della scheda mediante posta ordinaria (solo per privati)***

Nel caso in cui si intenda assolvere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 della l.r. 30/2008 tramite posta ordinaria, occorre compilare e trasmettere la scheda all'indirizzo della ASL competente per territorio.

In tal caso occorre apporre la firma autografa al fondo della pagina 1 della scheda e allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore.